

REGIONE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE CULTURA E LAZIO CREATIVO

Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale.

Art.1 Normativa e contesto di riferimento

Art.2 Obiettivi e finalità

Art.3 Soggetti beneficiari dei contributi

Art.4 Interventi ammissibili

Art.5 Spese ammissibili

Art.6 Copertura economica

Art.7 Contenuto della proposta progettuale

Art.8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali

Art.9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Art.10 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Art.11 Concessione di contributi per l'annualità 2022-2023

Art.12 Modalità di erogazione del contributo

Art.13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

Art.14 Modalità di rendicontazione, riduzioni e revoche

Art.15 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

Art.16 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

Art.17 Informativa ai sensi del Codice di protezione dei dati personali

Art.18 Regime di aiuto

Art.19 Informazioni sul procedimento

Art. 1 Normativa e contesto di riferimento

La Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 15/2014 e s.m.i. art. 3, commi 2 e 3, intende sostenere iniziative a carattere pluriennale tese a garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale di spettacolo dal vivo nel territorio regionale, utilizzando le risorse assegnate con le D.G.R. n.101/2019 e 154 /2021.

Il sostegno regionale ai suddetti interventi è concesso ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990.

Art. 2 Obiettivi e finalità

Le iniziative devono consentire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) realizzare progetti tesi alla stabilità, caratterizzati da uno stretto rapporto tra il soggetto che realizza l'attività di animazione artistica e culturale e la realtà territoriale e mirati a riequilibrare l'offerta culturale nel territorio regionale, con particolare attenzione alle aree carenti di servizi culturali. Tali attività debbono contribuire alla formazione del pubblico ed alla crescita della conoscenza dei cittadini, in particolare dei giovani, dei linguaggi dello spettacolo dal vivo e delle diverse espressioni artistiche;

- b) realizzare progetti tesi a promuovere il “teatro sociale”, ovvero quelle esperienze che usano il teatro, la musica e la danza per prevenire o attenuare il disagio nei luoghi dove è forte tale problematica (istituzioni totali, aree urbane disagiate di Roma Capitale etc.) e che perseguono finalità sociali, educative, terapeutiche e di integrazione culturale.

Art. 3 Soggetti beneficiari dei contributi

Possono presentare domanda di contributo associazioni, costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata, fondazioni e cooperative in possesso dei seguenti requisiti:

- a) costituzione da almeno due anni alla data di pubblicazione del presente avviso;
- b) attività continuativa e preminente nel campo dello spettacolo dal vivo;
- c) assenza di attività partitiche o iniziative politiche, risultante dall’atto costitutivo e/o dallo statuto;
- d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- e) non essere destinatari, in proprio e/o nei confronti del legale rappresentante, di provvedimenti che comportano il divieto di ricevere contributi, sussidi o altre agevolazioni da parte della pubblica amministrazione, incluse la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, le ipotesi di cui all’articolo 53 comma 16 ter del D.lgs 165 del 2001 e, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 in materia di “antimafia”, le situazioni ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto;
- f) non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo. È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio. L’esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata;
- g) non devono avere compiuto, anche ai sensi di quanto indicato dall’art. 4 comma 1 lett. della L.R. 16/2007, violazioni in materia di obblighi previdenziali e assistenziali, ostative al rilascio del D.U.R.C.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti soggettivi di cui al presente articolo comporterà l’esclusione della proposta progettuale. La perdita del requisito intervenuta successivamente alla concessione, ma prima del saldo del contributo, salvo per il requisito di cui alla lettera d) e g) relativo al DURC (comportante l’attivazione dell’intervento sostitutivo previsto dalle disposizioni nazionali) comporterà la decadenza dal contributo concesso, con conseguente recupero dell’acconto eventualmente già erogato.

Sono esclusi dal presente avviso:

- le fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all’articolo 7 della l.r. 15/2014;
- le bande musicali e i gruppi corali, coreutici e teatrali a carattere amatoriale iscritti all’Albo di cui all’articolo 8 della l.r. 15/2014.

Art. 4 Interventi ammissibili

I soggetti di cui all'articolo 3 dovranno presentare un progetto a carattere biennale da sviluppare per la prima annualità **nel periodo 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022 e per la seconda annualità nel periodo 1° luglio 2022- 30 giugno 2023.**

I progetti riferiti all'art. 2 lettera a) devono riguardare l'attivazione e la gestione di centri di promozione di spettacolo dal vivo con le caratteristiche di **“officine culturali”**, intese come iniziative di permanenza di un'organizzazione di animazione artistica e culturale in un ambito territoriale con funzioni di servizio alla comunità. Tali progetti dovranno, quindi, articolarsi in programmi annuali di attività, svolgersi in aree carenti di tali servizi e riguardare il territorio di uno o, preferibilmente, più comuni del Lazio, con l'esclusione di Roma Capitale.

Le Officine Culturali debbono assolvere alle funzioni di centro di promozione di spettacolo dal vivo ed operare con le seguenti modalità:

- operare secondo un piano di gestione fondato sul pareggio di bilancio e che utilizzi il contributo pubblico come base per ulteriori entrate derivanti dalla prestazione di servizi;
- operare con caratteristiche di continuità del servizio prestato nell'area di riferimento, valorizzando i patrimoni di storia, cultura e tradizioni specifici del territorio;
- operare in sedi idonee quali teatri, centri culturali, scuole ecc., messi a disposizione, preferibilmente a titolo gratuito, per un periodo non inferiore ai tempi di attuazione del progetto, da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati.

I progetti riferiti all'art.2 lettera b) devono riguardare l'attivazione e la gestione di **“officine di teatro sociale”**, intese come quell'insieme di attività laboratoriali e formative, con riferimento allo spettacolo dal vivo, che perseguono finalità sociali, educative e terapeutiche, divenendo anche strumento di prevenzione del disagio sociale. Tali attività devono essere rivolte in particolare al mondo giovanile, alla terza età e all'incentivazione della cultura dell'integrazione. Devono, articolarsi in programmi annuali di attività e riguardare il territorio di uno o, preferibilmente, più comuni del Lazio.

Questi centri di promozione devono assolvere alle seguenti funzioni:

- operare secondo un piano di gestione fondato sul pareggio di bilancio e che utilizzi il contributo pubblico come base per ulteriori entrate derivanti dalla prestazione di servizi;
- operare con caratteristiche di specifica progettualità in questo settore di intervento;
- operare nei luoghi del disagio o nelle istituzioni totali (aree svantaggiate, periferie, ospedali, carceri etc.) anche con l'ausilio di sedi proprie o con sedi messe a disposizione dalle sopra citate istituzioni, da enti locali o da altri soggetti pubblici e privati, preferibilmente a titolo gratuito.

Le attività dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le disposizioni, prescrizioni e misure finalizzate al contenimento e al contrasto della diffusione del contagio del virus COVID-19 previste dai provvedimenti nazionali e regionali vigenti.

Nel caso in cui la realizzazione degli interventi programmati sia incompatibile con le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto al momento della realizzazione dei medesimi interventi, è consentita la loro rappresentazione in forma digitale e a distanza, purché gli stessi siano fruibili in diretta dal pubblico, o in differita per giustificati motivi tecnici. A titolo esemplificativo, si considerano fruibili ai sensi del precedente periodo gli spettacoli in streaming, gli interventi di didattica digitale, i laboratori online.

In caso di attività in streaming questa deve essere documentata dall'agibilità degli artisti, dalla Siae, dagli accessi on line, dalla registrazione degli eventi, o comunque da documentazione che ne attesti lo svolgimento.

Non potranno essere sostenute attività già previste e/o rendicontate ai sensi dell'Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di "officine culturali" e di "officine di teatro sociale" con caratteristiche di servizio per il territorio regionale approvato con DD G03538 del 26 marzo 2019.

Art. 5 Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa, nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, così come riportati nell'allegato F di cui all'articolo 7:

- A) Spese generali, fino ad un massimo del 20% delle spese ammissibili, articolate in:
- Affitto uffici
 - Utenze
 - Spese cancelleria e stampati
 - Assicurazioni
- B) Stipendi personale dipendente
- C) Costi di produzione, articolati in:
- Compenso per direttore artistico e/o organizzativo (i compensi per la direzione artistica e/o organizzativa prestata dai soci o dal rappresentante legale, sono ammessi nella misura massima del 10% delle spese ammissibili)
 - Compensi per collaboratori
 - Affitto (se dovuto) e allestimento spazi
 - Compensi per personale artistico
 - Compensi per personale tecnico
 - Spese SIAE
 - Noleggio attrezzature
 - Ulteriori spese per la produzione digitale delle attività (ad es. utilizzo di servizi di videostreaming hosting, di piattaforme di comunicazione e condivisione, di streaming professionale etc...) nel caso in cui la realizzazione degli interventi programmati sia incompatibile con le misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto al momento della realizzazione dei medesimi interventi
- D) Spese per ospitalità direttamente imputabili all'iniziativa, fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili, articolate in:
- Alberghi
 - Ristoranti
 - Viaggi
- E) Costi di pubblicità e comunicazione, fino ad un massimo del 10% delle spese ammissibili, articolati in:
- Affissioni
 - Quotidiani e periodici
 - Radio e TV
 - Cataloghi, brochure, volantini, ecc.
 - Ufficio stampa
 - Altre forme di pubblicità

Non sono ammessi costi per l'acquisto di attrezzature.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti a partire dal 1° luglio 2021 come indicato all'art. 4 del presente Avviso pubblico.

Sono ammissibili a contributo anche i costi sostenuti per eventi non realizzati a causa di eventuali misure restrittive adottate per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e derivanti da obbligazioni perfezionate in data antecedente alla loro entrata in vigore.

Art. 6 Copertura economica

Per la prima annualità (2021-2022) le risorse a disposizione per gli interventi previsti dal presente Avviso sono pari ad € 200.000,00.

La dotazione finanziaria per la seconda annualità (2022-2023) verrà individuata solo a seguito dell'approvazione della legge regionale di bilancio 2022 e del programma operativo annuale degli interventi 2022, previsto dall'articolo 14 della L.R.15/2014 e s.m.i., nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal D.Lgs.118/2011.

L'eventuale concessione di un contributo per l'annualità 2022-2023 è quindi subordinata all'approvazione dei sopraindicati documenti e seguirà le modalità e le procedure previste dall'articolo 11.

Art.7 Contenuto della proposta progettuale

I soggetti interessati potranno presentare, pena la non ammissione, un'unica domanda, indicando a quale tipologia di progetto si intende partecipare nell'ambito dell'avviso, completa della seguente documentazione:

- a) istanza (allegato A);
- b) scheda anagrafica (allegato B);
- c) curriculum dell'associazione e relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni (max 3 cartelle) (allegato C);
- d) descrizione dettagliata del progetto, comprensiva di cronoprogramma (max 5 cartelle), articolata per annualità (allegato D);
- e) dettagliato piano di gestione, articolato per annualità (allegato E);
- f) bilancio economico di previsione articolato per annualità delle singole voci di spesa e delle entrate derivanti da incassi, sponsorizzazioni e da contributi di altri enti (allegato F);
- g) elenco del personale artistico e tecnico da cui si evinca anche l'età degli stessi, articolato per annualità (allegato G);
- h) dettagliata descrizione della/e struttura/e sede dell'attività e delle attrezzature disponibili, articolata per annualità (allegato H);
- i) fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a) e c bis) del comma 1 dell'Art. 65 del D. Lgs. 82/2005, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità);
- j) atto costitutivo dell'ente nonché statuto aggiornato;
- k) copia del titolo di disponibilità della/e struttura/e sede delle attività;
- l) copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell'art.12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall'imposta di bollo).

Gli atti di cui alla lettera j possono essere sostituiti dall'indicazione della struttura della Regione Lazio che eventualmente li detiene (punto 2 dell'istanza).

Nella scheda anagrafica (allegato B) dovrà essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata, come indicato all'articolo 13, per ogni comunicazione inerente il procedimento, inclusa la richiesta di eventuali regolarizzazioni ai sensi dell'articolo 9. È quindi onere

degli istanti garantire la corretta funzionalità di tale casella PEC, comunicando tempestivamente al responsabile del procedimento qualsiasi problema o variazione.

Art. 8 Procedura di presentazione delle proposte progettuali

La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente e completa della documentazione allegata di cui all'articolo 7 **deve essere inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: spettacolodalvivo@regione.lazio.legalmail.it**, indicando in oggetto “Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di “officine culturali” e di “officine di teatro sociale” con caratteristiche di servizio per il territorio regionale”, **entro e non oltre le ore 23.59** del termine perentorio di **30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

È ammessa la presentazione di una sola domanda per ciascun soggetto. Nel caso di presentazione di più domande verrà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata.

La domanda e la documentazione allegata di cui all'articolo 7 devono essere compilate utilizzando esclusivamente gli appositi moduli allegati al presente avviso.

I documenti devono essere trasmessi in formato PDF (dimensioni complessive non superiori ai 10 megabyte). Pertanto, ove fosse necessario suddividere la documentazione in più PEC, le medesime dovranno essere inviate in sequenza, comunque tutte entro e non oltre il termine finale suindicato, indicando nel corpo di ciascuna mail i numeri progressivi e totali degli invii effettuati (es. PEC 1 di 3, 2 di 3 etc...).

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, ove ricadente di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile.

Fanno fede la data e l'orario di spedizione risultanti dal dettaglio del sistema della PEC regionale; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

L'invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente avviso, oltre il termine o ad indirizzo diversi da quelli sopra indicati rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

Art. 9 Istruttoria formale e cause di inammissibilità

Con atto del Direttore della Direzione Regionale competente, saranno dichiarate inammissibili le domande:

- rientranti nei casi previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 8 (presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso) ;
- presentate da soggetti privi dei requisiti previsti all'art. 3 ;
- che presentino totale assenza di uno o più dei documenti indicati nell'articolo 7 lettere d) ed f);
- con istanza non sottoscritta dall'interessato;
- nel caso di presentazione di più istanze, quelle antecedenti all'ultima presentata in tempo utile;
- presentate da fondazioni e associazioni di rilevanza statale e regionale indicate all'articolo 7 della l.r. 15/2014;

- presentate da bande musicali o gruppi corali, coreutici e teatrali a carattere amatoriale iscritti all'Albo di cui all'articolo 8 della l.r. 15/2014;
- inerenti progetti di officine culturali svolti nel territorio di Roma Capitale.

Per ogni ulteriore carenza o irregolarità la suddetta Area, ove necessario, provvederà a richiedere, mediante PEC all'indirizzo indicato dall'istante nella propria domanda, apposita integrazione/regolarizzazione, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per provvedere. In caso di mancata o incompleta integrazione/regolarizzazione nei termini assegnati l'istanza verrà dichiarata inammissibile a valutazione.

Art.10 Valutazione tecnica e concessione del contributo

Le domande ammesse saranno esaminate da una Commissione, formata da tre dirigenti della Direzione Regionale competente, uno dei quali con funzioni di Presidente e da un funzionario regionale con funzioni di segretario. La Commissione è istituita successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande con atto della Direzione Regionale competente.

La Commissione procederà alla valutazione dei progetti, anche dal punto di vista della congruità dei costi, indicandone il punteggio e proponendo il relativo contributo per la prima annualità (2021-2022) sulla base delle risorse destinate al presente avviso dalla deliberazione di giunta regionale n.154/2021 fino a concorrenza degli stanziamenti previsti e compatibilmente con i vincoli di bilancio.

La commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di **settanta punti**, così distribuiti:

a) Qualità artistica: massimo **quaranta punti**

1. fino ad un massimo di quindici punti per la qualità artistica e culturale del progetto;
2. fino ad un massimo di dieci punti per la coerenza con uno o più obiettivi di cui ai precedenti artt.1-2;
3. fino ad un massimo di dieci punti in relazione ai curricula professionali ed artistici dei componenti degli organismi richiedenti;
4. fino ad un massimo di cinque punti per la qualità, l'accessibilità ed il titolo di disponibilità degli spazi e delle strutture utilizzate per la realizzazione del progetto.

b) Qualità indicizzata: massimo **venti punti**

1. fino ad un massimo di dieci punti per la presenza nel cast artistico e tecnico di giovani al di sotto dei 35 anni di età: oltre il 30 e fino al 40 per cento, due punti; oltre il 40 per cento e fino al 50 per cento, quattro punti; oltre il 50 per cento e fino al 70 per cento, sei punti; oltre il 70 per cento e fino all' 80 per cento, otto punti; oltre l'80 per cento, dieci punti;
- 2.a) per le officine culturali e di teatro sociale che non operano nelle istituzioni totali-fino ad un massimo di cinque punti per il numero di Comuni e/o aree urbane disagiate di Roma Capitale coinvolti : un punto per ogni Comune e/o area urbana disagiata di Roma Capitale;
- 2.b) per le officine di teatro sociale che operano nelle istituzioni totali- fino ad un massimo di cinque punti per il numero di ore di laboratorio svolte: un punto ogni 30 ore di laboratorio;
3. fino ad un massimo di cinque punti per il numero di anni di esperienza pregressa del soggetto proponente, maturata in officine culturali o di teatro sociale sostenute dalla Regione Lazio: un punto ogni due anni di esperienza.

c) Sostenibilità economica : massimo **dieci punti:**

- 1.fino ad un massimo di otto punti per l'articolazione del piano gestione, l'affidabilità del bilancio preventivo e la congruità dei costi;

2.fino ad un massimo di due punti per la capacità di reperire altre risorse pubbliche o private.

Possono essere ammessi a contributo i progetti che conseguono una valutazione di **almeno 45 punti**. Per le officine culturali il sostegno regionale non può essere superiore all'importo di € **30.000,00** per annualità, non può superare l'80% dei costi ammissibili e in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Per le officine di teatro sociale il sostegno regionale non può essere superiore all'importo di € **20.000,00**, non può superare l'80% dei costi ammissibili e in nessun caso eccedere il pareggio di bilancio.

Non potranno ottenere il contributo previsto dal presente avviso i soggetti:

- a) che avendo beneficiato nell'annualità 2020 di contributi regionali ai sensi della l.r. 15/2014 e s.m.i., non abbiano realizzato l'iniziativa nonché presentato la relativa completa documentazione consuntiva relativa;
- b) che beneficino per lo stesso anno di altro contributo concesso ai sensi della l.r. 15/2014 e s.m.i., fermo restando quanto indicato nell'art.3.

Nel caso previsto alla lettera b) il beneficiario è tenuto ad optare, dandone comunicazione alla Direzione regionale competente entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza dell'attribuzione dell'ulteriore contributo. Decorso inutilmente il suddetto termine la mancata comunicazione equivale alla rinuncia al contributo concesso, con conseguente revoca dello stesso.

Le commissioni di valutazione, all'esito dei lavori svolti, predispongono le graduatorie delle domande valutate, con l'indicazione dei punteggi assegnati e del contributo richiesto.

Nel caso di inammissibilità o incongruità di alcune spese, la Commissione potrà procedere ad eliminare tali spese dal progetto, ai fini della quantificazione del contributo, o a ricondurne l'importo entro i limiti ritenuti congrui.

Con determinazione del direttore regionale competente in materia di cultura sono approvate, per ogni tipologia di intervento, le graduatorie dei progetti valutati, i punteggi assegnati e i contributi concessi per la prima annualità (2021-2022).

Le richieste di contributo sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria, sino all'esaurimento delle risorse disponibili.

L'ultimo dei progetti ammessi è finanziato a concorrenza delle risorse disponibili, se le stesse sono pari all'importo del contributo richiesto.

In caso di economie di spesa, o comunque di maggiori risorse, le graduatorie dei beneficiari sono utilizzate a scorrimento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

L'elenco delle domande inammissibili e le graduatorie delle domande ammissibili saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it, sezione cultura. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Successivamente la struttura regionale competente invia ai soggetti ammessi a contributo una comunicazione che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale per l'accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

Art . 11 Concessione di contributi per l'annualità 2022-2023

Ai fini dell'eventuale concessione del contributo per le attività dell'annualità 2022-2023 l'Amministrazione procede come segue.

La Direzione regionale competente, una volta definite le risorse effettivamente disponibili per le attività della seconda annualità (2022-2023) ai sensi dell'articolo 6, provvede a determinare il contributo concedibile in misura proporzionale alle stesse.

Il contributo è concesso previa presentazione, entro il 1° luglio 2022, del programma definitivo, completo di cronoprogramma dettagliato, delle attività da realizzare nell'annualità 2022-2023.

La concessione del contributo per la seconda annualità (2022-2023) è disposta con apposito provvedimento della Direzione regionale competente, pubblicato ad ogni effetto di legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, consultabile e scaricabile anche dal sito www.regione.lazio.it.

All'erogazione dei contributi relativi agli interventi per la seconda annualità (2022-2023) si applicano le disposizioni di cui all'art.12.

Il contributo sarà erogato ai soli soggetti che abbiano regolarmente portato a termine e rendicontato gli interventi della prima annualità (2021-2022), senza incorrere in ipotesi di revoca integrale del contributo stesso.

Art. 12 Modalità di erogazione del contributo

La liquidazione dei contributi avviene in due tranches:

A) I tranches pari al 50% del contributo annuale, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di:

a.1 presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente;

a.2; presentazione del programma definitivo, completo di cronoprogramma dettagliato, delle attività da realizzare nell'annualità;

a.3 verifica della regolarità contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo.

Per l'annualità 2022-2023 la liquidazione della prima tranche verrà disposta a seguito della verifica della rendicontazione relativa alla prima annualità (2021-2022), per i soli soggetti per i quali non sia stata disposta la revoca integrale del relativo contributo.

B) II tranche pari al 50% del contributo annuale, a saldo, a conclusione dei rispettivi programmi annuali di attività, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di:

b.1 presentazione di dettagliata relazione nonché del relativo rendiconto finanziario completo di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste dal progetto;

b.2 verifica della regolarità contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo.

Art. 13 Esecuzione delle attività e obblighi a carico dei beneficiari

I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Con la firma apposta in calce all'istanza il richiedente autorizza l'Amministrazione a trasmettere all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicato nella scheda anagrafica allegata all'istanza, le comunicazioni inerenti il procedimento. È pertanto onere dell'istante garantire la funzionalità della suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione o problema.

Con la firma apposta in calce all'istanza, ai relativi allegati, all'eventuale documentazione integrativa e all'atto di accettazione del contributo, il richiedente si assume tutta la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza dal beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell'indebito eventualmente già percepito. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il **30 giugno dell'annualità di riferimento**.

Art. 14 Modalità di rendicontazione, riduzioni e revoche

Il consuntivo dell'attività svolta deve essere trasmesso, **pena la revoca del contributo**, alla Regione Lazio- Direzione Regionale Cultura e Lazio Creativo- Area Spettacolo dal Vivo- **entro il termine perentorio del 15 settembre 2022 per la prima annualità (2021-2022) e del 15 settembre 2023 per la seconda annualità (2022-2023)**.

La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute e pagate, opportunamente documentate e tracciabili, riferite all'arco temporale del programma.

I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, conformi e quietanzate.

I titoli di spesa di importo superiore a € 500,00 devono essere corredati dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento. Sono escluse dal pagamento in contanti le spese per il personale rientranti nell'ambito di applicazione della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 art. 1 commi 910 e seguenti.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell'attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario e l'attribuzione del contributo.

Il contributo regionale non può superare il deficit esposto in bilancio e non può essere superiore all'80% dei costi ammissibili.

Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo deve essere previamente autorizzata dall'Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata potrà comportare la non riconoscibilità dei relativi costi.

In presenza di difformità tra le attività previste e quelle realizzate, o di variazione degli elementi degli elementi della qualità indicizzata valutati, che abbiano comportato una modifica significativa dei dati finanziari o artistici indicati nel progetto approvato, l'Amministrazione può ridurre o revocare il contributo. In sede di liquidazione saranno anche operate riduzioni d'ufficio o revoche, in presenza di documentazione inidonea a giustificare il conto consuntivo presentato.

Fermi restando i limiti in precedenza indicati, l'importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 20%. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20%, fermo restando il rispetto delle percentuali massime in precedenza indicate.

In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di spesa indicati nel bilancio preventivo e quelli presentati a consuntivo, l'Amministrazione procederà alla revoca integrale del contributo, con il recupero con interessi delle somme eventualmente già liquidate.

L'amministrazione procederà alla revoca del contributo anche nei casi di mancata comunicazione dell'opzione di cui all'articolo 10 e di mancata accettazione del contributo entro il termine indicato nella comunicazione prevista nel medesimo articolo.

Art. 15 Obblighi informativi, di comunicazione e promozione delle attività progettuali e dei risultati conseguiti

Al soggetto beneficiario dei contributi è fatto obbligo del puntuale rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 20 della L.R. n. 16 del 20 maggio 1996 *“1. Tutti i soggetti beneficiari di contributi finanziari da parte della Regione Lazio, ivi compresi quelli di provenienza statale e comunitaria, sono obbligati negli atti di informazione, compresi manifesti e cartellonistica, a citare espressamente le fonti finanziarie dalle quali derivano i contributi medesimi....”*.

L'omissione di tali indicazioni comporta l'applicazione di sanzioni, fino alla revoca dei contributi concessi.

I beneficiari dei contributi sono, inoltre, tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 125 della legge 124/2017, a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte le informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall'Amministrazione. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più gravi, la revoca dello stesso.

Art. 16 Attività di monitoraggio, ispezione e controllo

La Regione potrà procedere periodicamente nei confronti delle iniziative ad attività di monitoraggio e ad eventuali controlli a campione in loco, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione.

Art. 17 Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati - di seguito RGPD), si informa che i dati personali forniti saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto della citata normativa europea e di quella nazionale di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). A tal riguardo, si forniscono le seguenti informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti:

- Titolare del trattamento è la Giunta della Regione Lazio, con sede in Via R. Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma - PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it
- Responsabile del Trattamento è LAZIOcrea S.p.A. (società in house e strumento operativo della Regione Lazio), designata dal Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del RGPD. La informiamo, altresì, che in applicazione del predetto art. 28, par. 4) del RGPD i dati personali oggetto della presente informativa saranno trattati anche da un (sub)
- Responsabile della protezione dei dati (di seguito DPO), Ing. Gianluca Ferrara. Recapito postale: Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00147 Roma (RM), Palazzina B piano VI, stanza n. 42. PEC: DPO@regione.lazio.legalmail.it email istituzionale: dpo@regione.lazio.it.
- Incaricati del trattamento sono tutti i dipendenti della Direzione competente, coinvolti nella gestione del procedimento.

I dati personali forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- attuazione degli interventi ammessi a contributo regionale e erogazione del contributo concesso;
- ulteriori finalità previste nell'Avviso pubblico sulla base del quale è stato concesso il contributo, oppure indicate nelle presenti linee guida o in altre disposizioni di leggi o regolamenti, statali o regionali, o da norme europee;
- esecuzione da parte della Regione Lazio dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e archiviazione sussistenti in capo alla Amministrazione Regionale.

Si informa che, ove necessario per il perseguimento delle finalità e dell'adempimento degli obblighi sopra specificati, la Regione Lazio potrà raccogliere presso altre pubbliche amministrazioni o enti pubblici e privati le seguenti categorie di dati personali: dati relativi ai requisiti richiesti e/o dichiarati ai fini della partecipazione alla procedura disciplinata dal presente Avviso pubblico o per l'erogazione del contributo concesso, inclusi dati inerenti la capacità giuridica e di agire, i poteri di rappresentanza

legale posseduti, dati giudiziari. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere raccolti presso autorità giudiziarie, camere di commercio, pubblici registri ecc..

Il trattamento dei dati sarà effettuato anche con l'ausilio di strumenti informatici (eventualmente cartacei) idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati.

Il predetto trattamento è svolto da soggetti/addetti, dipendenti /collaboratori del titolare o del responsabile o subresponsabile del trattamento, ai quali sono state fornite le opportune istruzioni operative relativamente al trattamento dei dati personali, in particolare in tema di sicurezza e corretto utilizzo dei dati stessi.

Si informa, inoltre, che i dati personali raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai soggetti, interni o esterni alla Regione Lazio, nei confronti dei quali la comunicazione si configura come adempimento di obblighi di legge, o come necessaria per il perseguimento delle finalità in precedenza descritte, ovvero per la tutela dei diritti e degli interessi della Regione Lazio. A titolo esemplificativo, i predetti dati potranno essere comunicati ad organi di vigilanza e controllo, ad autorità giudiziarie.

I dati raccolti ed elaborati non vengono trasferiti presso Società o altre entità al di fuori del territorio comunitario, salvo ciò non sia necessario per applicazione di specifiche disposizioni di legge.

La comunicazione dei dati personali richiesti è necessaria ai fini della istruzione della domanda di contributo. La mancata, parziale o inesatta comunicazione degli stessi potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per quest'Amministrazione di istruire la richiesta presentata e realizzare le finalità sopra indicate. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in esclusione dal procedimento e, nei casi previsti dalla legge, in sanzioni penali.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare, alle condizioni e nei limiti previsti dal RGPD, fermo restando quanto in precedenza specificato in materia di conseguenze della mancata comunicazione dei dati, il diritto di accesso ai propri dati personali nonché gli altri diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del RGPD.

Le richieste dovranno essere trasmesse al Titolare del trattamento (anche per il tramite del DPO) agli indirizzi sopra menzionati.

L'interessato potrà, altresì, esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, qualora ritenga che nel trattamento dei Suoi dati si sia verificata una violazione a quanto previsto dal RGPD, come previsto dall'art. 77 del medesimo Regolamento, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it

Art.18 Regime di aiuto

Ai sensi di quanto disposto dal Programma Operativo Annuale degli Interventi 2021, gli interventi di cui al presente avviso non costituiscono aiuti di stato in quanto non soddisfano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

Art. 19 Informazioni sul procedimento

La struttura responsabile del procedimento è la Direzione Cultura e Lazio Creativo – Area Spettacolo dal Vivo.

Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rita Turchetti e-mail rturchetti@regione.lazio.it.